

Il Sindaco

#### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO**: Misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali. Ripristino delle condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e posteggi fuori mercato, in attuazione del protocollo regionale.

# **IL SINDACO**

## Richiamati:

- · il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- · il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- · il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- · il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- . il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- . il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- . il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- . il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- . l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- . l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;

Richiamata, in particolare, la propria ordinanza PG n. 50548 del 20.05.2020 con la quale sono state definite le seguenti misure minime per lo svolgimento delle attività mercatali, in attuazione del "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE":

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;



Città Patrimonio dell'Umanità

- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato) in considerazione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

**Richiamata,** inoltre la propria successiva Ordinanza PG n. 84450 del 14.08.2020 adottata a seguito del miglioramento dei dati epidemiologici, per la necessità di rientrare gradualmente in situazione di normalità organizzativa dei mercati, con cui sono ulteriormente state definite condizioni minimali per lo svolgimento delle attività nei mercati all'aperto e nei posteggi fuori mercato;

## Visti:

il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19;

Richiamata in particolare la propria Ordinanza PG 123296 del 13/11/2020 che in attuazione dell'Ordinanza regionale 216/2020 approvava il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, comprensivo di obbligo di perimetrazione e varchi unici di entrata e uscita;

Vista in particolare l'ulteriore Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.223 del 27/11/2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 – Proroga e modifiche parziali dell'ordinanza 216 del 12/11/2020, che prevede al punto a4):

"l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati



contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i. Resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;"

Considerato che la citata ordinanza regionale 223/2020 – dato l'andamento epidemiologico complessivo - consente lo svolgimento dei mercati, vietati con la precedente ordinanza regionale 216/2020, non vincolando più la loro realizzazione alla presenza di perimetrazione e varchi unici in entrata e in uscita, ma unicamente all'adozione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE";

Ritenuto pertanto opportuno ripristinare le prescrizioni previste dalle proprie precedenti ordinanze PG n. 50548 del 20.05.2020 e PG n. 84450 del 14.08.2020 che definivano le misure minime per lo svolgimento delle attività mercatali in conformità al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" prevedendo, in particolare, che nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato);

**Ritenuto** opportuno aggiungere a tali misure:

g) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali;

**Richiamato,** il protocollo di gestione dei mercati nel Comune di Ferrara in periodo di emergenza COVID 19 fase 2, PG 50979 del 21.05.2020 sottoscritto dalle associazioni di categoria interessate;

**Sentiti** i rappresentanti delle Associazioni di categoria, del Corpo di Polizia Locale, del Servizio Mobilità e Traffico;

**Considerato** che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere



aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, l'art 16 c.2 della L.689/81

#### ORDINA

1. che a far data dal **3/12/2020**, e fino a diversa disposizione normativa, l'effettuazione di mercati su suolo pubblico e l'attività dei cc. dd. "posteggi isolati" avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività, e in particolare:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato):
- g) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.
- 2. al Dirigente del Settore Sviluppo Economico di emanare i necessari provvedimenti autorizzativi e le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio, sulla base delle condizioni indicate nella presente Ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale.

# DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Direzione Generale:
- 4) al Dirigente del Settore Sviluppo Economico.



# AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  $400,00\,$  ad euro  $3.000,00\,$ 

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 2 dicembre 2020

**IL SINDACO** 

Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara